

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1495

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, TRIPODI, PIROLO, PAZZAGLIA,
VALENSISE, GREGGI, DEL DONNO**

Presentata il 12 marzo 1980

**Nuove norme penali contro la violenza sessuale
e a tutela della moralità pubblica e del buon costume**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se il nostro tempo non ha alto il senso dell'onore non è colpa del tempo, ma dei fattori politici che hanno, battendo sul ferro di costumi diversi, modellato una società che si affida spesso al piacere sfrenato, alla emozione fatua, al brivido del nulla.

La sfera sessuale ne è stata massicciamente coinvolta perché la più esposta con la conseguenza di un'esplosione epidemica di delitti di violenza in forme a volte animalesche, con la partecipazione orgiastica e spesso vile di più persone. Ogni parte civile prima che politica non può restare insensibile a tanto scempio e con amarezza dobbiamo ammettere che l'attuale normativa non è più adeguata perché più vili i tempi e allo sbando la società: il costume è passato di moda; dobbiamo quindi attrezzarci legislativa-

mente contro il malcostume, e il collegato fenomeno più antisociale: la violenza.

Abbiamo la convinzione sociale e tecnica di offrire all'esame dei colleghi uno strumento operativo concreto e moderno per le seguenti ragioni:

1) l'omogenea normativa livellante ogni atto di violenza sessuale al fine di non privilegiare tecniche e metodi, annullando il *modus operandi* con offesa ulteriore alla condizione femminile in particolare e alla dignità umana in genere;

2) il superamento del concetto patologico-giuridico di « malattia mentale » con più appropriata definizione tecnica;

3) la punizione per il pubblico ufficiale che per approfittare del proprio stato rientra nella ipotesi di violenza presunta:

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4) l'elevazione esemplare, al fine anche della obbligatorietà del mandato di cattura, della pena in caso d'impiego di armi, narcotici o stupefacenti, o se del fatto di violenza derivi una lesione grave o gravissima (tanto per una correlazione con le pene previste dalle singole fattispecie indicate, che, parametricamente, devono risultare inferiori: e perciò l'opportuno aggravamento);

5) rigore sanzionatorio nelle violenze operate da gruppi di colpevoli;

6) l'equiparazione del ratto violento a un più qualificato e diverso sequestro di persona teleologicamente definito;

7) l'equiparazione dell'autore d'immagini, di scritti o di altri mezzi d'informazione e del necessario diffusore o propagandista (anche se in ipotesi gradata) all'autore del reato di corruzione contro minori, essendo tali squallidi fabbricanti e soci articolati, mine vaganti contro la sanità del costume, attentata da sciacallismo divenuto colossale operazione economica di bassa ma ben remunerata cu-

cina di avanzi (da qui l'aggiunta specifica nel titolo della nostra proposta);

8) la opportuna disciplina della querela di solito irrevocabile per evitare strumentalizzazioni e pubblicità odiose e piazziole, con diversa normativa per il coniuge, parte offesa, protetto anche dall'automatismo di procedibilità di cui al n. 2 dell'articolo 542 del codice penale;

9) la giusta condanna alla negativa pubblicità attraverso la stampa, con la omissione del nome della parte offesa;

10) l'aumento delle pene per l'incesto, retaggio di istinti selvaggi.

Onorevoli colleghi, convinti della serietà del nostro contributo, ribadiamo la esaltazione del ruolo della donna, incontestabile centro affettivo e sociale per il diario dell'uomo e per la storia della comunità, destinataria quasi esclusiva di atti di violenza di soggetti frustrati e squallidi, e perciò degna di tutela rigorosa e rispettosa: confidiamo nella vostra approvazione e nel diverso corso di tempi più umani ed abitabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 519. - (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero costringe o induce taluno a commettere tali atti su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto su persona che:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

4) non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica e fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

5) si trova in stato di arresto o detenzione quando il colpevole è pubblico ufficiale che ne ha la custodia per ragioni dell'ufficio o in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente.

La pena è da cinque a quindici anni se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso di armi, di sostanze narcotiche o stupefacenti, o se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 519-bis. - (*Violenza carnale commessa da più persone*). — Se due o più

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

persone compiono assieme atti di violenza sessuale sulla stessa persona o comunque partecipano alla esecuzione dei medesimi, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è da otto a venti anni nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 519 ».

ART. 3.

Gli articoli 521 e 522 del codice penale sono abrogati.

ART. 4.

L'articolo 523 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 523. - (*Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali*). — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene taluno al fine di commettere atti sessuali è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La stessa pena si applica anche a chi senza violenza, minaccia o inganno, commette il fatto in danno di persona minore degli anni quattordici, o che non sia comunque, in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se indipendente dal fatto del colpevole.

La pena è aumentata se ricorrono le ipotesi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 519 o se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata ».

ART. 5.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 530. - (*Corruzione di minorenni*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici è punito a querela di parte con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque sia autore di scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali tali da creare suggestioni riprovevoli o incitamento alla commissione di delitti contro la libertà sessuale.

La procedibilità è d'ufficio. Il diffusore o propagandista dell'attività di cui al precedente capoverso concorre nel reato ma la pena è diminuita.

Se trattasi di pubblico esercente può anche ordinarsi in sentenza, con clausola immediatamente esecutiva, la sospensione dell'attività commerciale da cinque giorni a tre mesi ».

ART. 6.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 542. - (*Querela dell'offeso*). — I delitti previsti dal capo primo sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta è irrevocabile, fatta eccezione per il delitto di cui agli articoli 519 e 523 qualora la persona offesa sia il coniuge.

Si procede tuttavia di ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio, fatta eccezione per il delitto di cui agli articoli 519 e 523 qualora la persona offesa sia il coniuge ».

ART. 7.

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna per alcuno dei reati previsti in questo titolo importa la perdita della potestà di genitore o l'interdizione perpetua di qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla cura quando la

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 519, 519-*bis*, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa (codice civile 536-552, 566-585) e la pubblicazione in due quotidiani della sentenza di condanna con la omissione del nome della parte offesa ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da due a sei anni ».

ART. 9.

La rubrica del titolo IX del libro II del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti contro la libertà, l'onore e il pudore sessuale ».

ART. 10.

La rubrica del capo II del titolo IX, libro II, del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Delle offese al pudore sessuale e alla moralità pubblica e il buon costume ».